

N. R.G. 328/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Principe Consigliere
- dr.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel.

ha pronunciato . la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 328/2023 avente ad oggetto l'appello avverso il provvedimento, notificato il 3.02.2023, di correzione di errore materiale del lodo arbitrale reso in data 20.05.2022

tra

Geatecno srl (avv.to Sisto Maria)

- Appellante -

e

Lattanzio Michelangelo (avv.to Di Noia Giuseppe)

- Appellato -

All'udienza del 24.10.2023 la causa è stata riservata per la decisione

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

La società Geatecno srl ha proposto appello avverso il provvedimento, notificato il 3.02.2023, di correzione di errore materiale del lodo arbitrale del 20.05.2022 instando per la revoca di detta correzione e delle modifiche apportate al lodo.

In data 08.06.2021, su istanza del dr. Michelangelo Lattanzio, veniva promosso procedimento arbitrale nei confronti della Geatecno s.r.l. relativamente alla richiesta di liquidazione dei compensi per



l'attività di Sindaco Unico resa dal Lattanzio in favore della predetta società . dal 22.05.2012 al 31.12.2014.

Con decisione del 20.05.2022 l'Arbitro, Dott. Fabio D'Introno, così disponeva: “ L'arbitro decide: dichiara che il compenso da liquidare a favore del Dott. Rag. Michelangelo Lattanzio sia di euro 7.142,50 (settemilacentoquarantadue,cinquanta) per anno 2012, euro 7.142,50 (settemilacentoquarantadue,cinquanta) per anno 2013, euro 7.142,50 (settemilacentoquarantadue,cinquanta) per anno 2014 e condanna la GEATECNO S.R.L. al pagamento di tali compensi”.

Poiché nulla era stato disposto in merito alle spese della procedura arbitrale. il Dott. Michelangelo Lattanzio presentava istanza di correzione del lodo nella parte in cui, per mero errore materiale, era stata omessa una pronuncia sulle spese della procedura.

In data 05.01.2023 l'Arbitro, a parziale modifica del lodo del 20.05.2022 disponeva che ogni spesa legale della procedura fosse a carico della parte soccombente ma ometteva di liquidare i compensi.

A seguito di ulteriore istanza di correzione, l'arbitro, con provvedimento notificato il 3.02.2023, così decideva: “la spesa legale della procedura quantificata in euro 4.843.80 comprensiva dei dovuti accessori di legge, sono a totale carico della parte soccombente e condanna la GEATECNO S.R.L. al pagamento di tali spese”.

Avverso la suddetta decisione ha proposto l'odierno appello la Geotecno srl contestando la natura di errore materiale e la procedura di correzione adottata in ordine alla omessa liquidazione delle spese.

Ha dedotto, in particolare, che mancando nella parte motiva del lodo del 20.05.2022 qualsivoglia riferimento in ordine alle spese della procedura, l'avvenuta correzione del dispositivo creerebbe un contrasto tra le due parti del provvedimento.

Si è costituito Lattanzio Michelangelo contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.

L'appello è inammissibile.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 827 cpc, il lodo è soggetto ad impugnazione solo per nullità, revocazione e per opposizione di terzo.

Recita l'art. 828 cpc:

- L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo(1)(2), davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
- L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.



- L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

Orbene, la piana ed organica lettura della norma consente l'impugnazione del lodo anche "nelle parti corrette" ma sempre nel rispetto dello schema normativo tipico del procedimento arbitrale e quindi solo per le tassative ipotesi d'impugnazione per nullità dettagliatamente indicate nel successivo art. 829 cpc. tra cui non rientra la correzione dell'errore materiale del lodo.

Ne consegue che l'appello, così come strutturato, è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, senza istruttoria).

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato

PQM

La Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Geatecno srl avverso il provvedimento di correzione di errore materiale del lodo arbitrale del 20.05.2022, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna la Geatecno srl al pagamento, in favore di Lattanzio Michelangelo, delle spese del grado che liquida in € 3.473,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio della 1^a Sez. Civile della Corte di Appello di Bari del 24.10.2023

Il Presidente

Dott.ssa Maria Mitola

Il Consigliere est.

Dott.ssa Alessandra Piliego

